

COMUNE DI CASTELLIRI
FROSINONE

PIANO REGOLATORE
CIMITERIALE

D.P.R. 10/09/1990 n. 285



ELABORATO

16

SCALA

DATA

REGOLAMENTO

IL PROGETTISTA:
ING. ANTIMO SIMONCELLI

*App. CC. n. 23 del
9/10/97*
[Signature]

COMUNE DI CASTELLIRI

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA



COMUNE DI CASTELLIRI

PROVINCIA DI FROSINONE

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato dal C.C. con deliberazione n. del

PREMESSA

1) Il Regolamento di Polizia Mortuaria si articola in due parti

PARTE I

2) La Parte I comprende il Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nonché le istruzioni che saranno emanate dalla competente Unità Sanitaria Locale a cui si rinvia.

PARTE II

3) La Parte II comprende le norme regolamentari comunali, qui di seguito riportate, nel rispetto di quanto previsto dal Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nonché delle altre norme di legge e Regolamento a carattere nazionale o regionale.

4) La numerazione degli articoli delle due parti è indipendente.



COMUNE DI CASTELLIRI

PROVINCIA DI FROSINONE

PARTE II

TITOLO I

NORME GENERALI

ART. 1 - Polizia Mortuaria nel Comune.

1) La Polizia Mortuaria Comunale comprende tutte le funzioni svolte dal Comune in relazione alle morti delle persone, ai trasporti funebri, alla sepoltura, alla gestione dei Cimiteri comunali, alla vigilanza sulle sepolture private e sui sepolcri privati ed ogni altra analoga, non specificatamente attribuita ad altri Enti od organi.

2) Le funzioni di Polizia Mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale, per mezzo degli uffici e servizi amministrativi e tecnici del Comune e del Servizio Igiene Pubblica o del Coordinatore Sanitario dell'Unità Sanitaria Locale, per quanto di competenza.

3) Le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di Polizia Mortuaria e di attività comunque connesse con i cimiteri sono determinate con il Regolamento di cui all'art. 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Indicativamente e senza che la presente elencazione costituisca limite al regolamento suddetto, tali funzioni possono essere così ripartite:

a) L'Ufficio Servizi Cimiteriali provvede agli adempimenti amministrativi in materia di Polizia Mortuaria e Cimiteriale, esclusi gli atti contrattuali, contabili o tecnici, attribuiti agli uffici competenti.

b) L'Ufficio di Segreteria provvede agli atti contrattuali.

c) L'Ufficio di Ragioneria provvede agli atti contabili.

d) L'Ufficio Tecnico Comunale provvede agli adempimenti di natura tecnica, alla costruzione, ampliamento, manutenzione gestione dei Cimiteri, al personale addetto ai Cimiteri e alla loro custodia, e ad ogni altro adempimento di natura tecnica.

ART. 2 - Responsabilità.

1) Il Comune cura che all'interno dei Cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, ma non assume responsabilità per atti commessi nei Cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questi utilizzati.

2) Chiunque causa danni a persone o cose sia personalmente che per fatto altrui ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

ART. 3 - Servizi gratuiti e a pagamento.

1) Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, oppure obbligatori e quelli classificati gratuiti dalla legge o dal Regolamento.

2) Tra i servizi gratuiti sono ricompresi, indicativamente:

a) la visita necroscopica;

b) il servizio di osservazione dei cadaveri;

c) il recupero delle salme accidentate;

d) l'uso delle celle frigorifere comunali, se il Comune è tenuto a disporne;

e) l'inumazione;

f) l'ossario comune

g) il cinerario

COMUNE DI CASTELLIRI

PROVINCIA DI FROSINONE

h) il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico.

3) Il Consiglio Comunale con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art. 32, 21 comma, lettera g) della Legge 8 giugno 1990, n. 142, può individuare particolari servizi da erogare in forma gratuita.

4) Tutti gli altri servizi precedentemente non elencati sono a pagamento. Sono, infatti, da considerarsi come servizi a domanda individuale e l'amministrazione comunale di anno in anno si riserva di determinare con apposito atto amministrativo le relative tariffe.

ART. 4 - Atti a disposizione del pubblico.

1) Presso i Cimiteri sono conservati a disposizione del pubblico:

- a) il registro di cui all'art. 52 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
- b) copia del presente Regolamento comunale;
- c) copia della planimetria del Cimitero in scala 1:100 (art.54 D.P.R. 10.09.90, n. 285);
- d) l'orario di apertura e chiusura del Cimitero;
- e) copia dei provvedimenti sindacali con cui sono regolate le esumazioni e le estumulazioni ordinarie
- f) copia dell'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nell'anno;
- g) copia dell'elenco delle concessioni cimiteriali per cui siano in corso dichiarazioni di decadenza o di revoca;
- h) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna da parte degli interessati o del pubblico, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241
- i) il registro dei reclami e delle osservazioni.

2) Si richiamano gli adempimenti previsti dall'art. 53 del DPR 285 /90.

COMUNE DI CASTELLIRI

PROVINCIA DI FROSINONE

TITOLO II

DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

ART.5 Depositi di osservazione ed obitori.

1) Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del Cimitero, oppure presso ospedali oppure presso altri istituti sanitari oppure in un particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici

2) Nel caso che il deposito di osservazione e l'obitorio siano istituiti al di fuori dell'ambito del Cimitero, il Comune stipulerà apposita convenzione con l'Ente o Istituto gestore.

3) L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Sindaco ovvero dall'Autorità giudiziaria, anche per mezzo della Polizia Giudiziaria.

COMUNE DI CASTELLIRI

PROVINCIA DI FROSINONE

TITOLO III

TRASPORTI FUNEBRI

ART. 6 - trasporti funebri.

1) Per trasporti funebri si intendono:

- a) il trasporto di salme dal luogo del decesso, ovunque avvenuto, al deposito di osservazione o all'obitorio o ai locali dove si trovano le celle frigorifere, qualora il Comune sia tenuto a disporre;
- b) il trasporto di salme o di feretri dal luogo del decesso od ove comunque si trovino al Cimitero dove deve avvenire la sepoltura;
- c) il trasporto di feretri di cassette ossario o di urne cinerarie per altro Comune o per l'estero e da altro Comune o dall'estero.

ART. 7 - Oneri e tariffe

1) Il trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso al deposito di osservazione, all'obitorio o al cimitero si esegue in carro chiuso:

- a) a cura e carico dei privati quando vengono richiesti servizi, trattamenti o mezzi speciali di trasporto e/o tumulazione diversa da quella ordinaria;
- b) a cura e carico del Comune nei casi di cui all'art. 3 commi 1, 2 e 3 - : il trasporto deve essere comunque effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.

2) Il Comune può affidare di volta in volta e sulla base di una preordinata rotazione, ad una delle ditte di trasporto funebre aventi sede in Castelliri, o nei comuni limotrofi in regola con le autorizzazioni al Commercio e di Pubblica Sicurezza di cui all'art. 115 del T.U. delle leggi di P.S., nonché il possesso dell'autorimessa aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 8, i trasporti di cui alla lettera b) del I comma con un corrispettivo pari a quello stabilito, ai sensi del successivo IV comma, per i trasporti di ultima categoria ridotto del 10%.

3) La classificazione e le caratteristiche dei trasporti funebri in relazione alla natura dei carri e dei feretri e dei relativi addobbi, saranno precisate con deliberazione della Giunta Municipale.

4) Ugualmente con deliberazione della Giunta Municipale sarà approvata, sentite le ditte interessate aventi sede nel Comune di cui al comma 3 e tenuto conto dei costi dalle stesse documentate, la tariffa massima per i trasporti a pagamento. Ogni ditta dovrà esporre la tariffe ben visibile -nella propria sede: la tariffa rimarrà in vigore sino alla sua sostituzione.

5) Il Comune, con preavviso:

- di almeno tre anni ove nel territorio Comunale abbiano sede più ditte di trasporto,
- di solo un anno ove ne abbia sede una sola,

- senza, ove non ne abbia sede nessuna, ha la facoltà di esercitare il trasporto a pagamento direttamente e con diritto di privativa. L'assunzione del servizio diretto comporta l'automatica decadenza dell'eventuale appalto di cui al 2° comma.

Diritti per il trasporto svolto da terzi.

1) Per i trasporti svolti da terzi a pagamento ai sensi del predetto comma 1, lettera a) e sempre -che non si tratti di trasporti eseguiti da confraternita con mezzi propri, il Comune potrà imporre (con apposita deliberazione di Consiglio Comunale) il pagamento di un diritto fisso la cui entità non potrà superare quella stabilita per i trasporti di ultima categoria.

COMUNE DI CASTELLIRI

PROVINCIA DI FROSINONE

2) Ove sia richiesto il trasporto di cadaveri dal Comune di Castelliri ad altro comune o all'estero, e viceversa, sempreché esso venga effettuato con gli automezzi di cui al predetto comma 1, il Comune potrà imporre il pagamento di un diritto fisso la cui entità non potrà superare quella stabilita per i trasporti di ultima categoria svolgentisi nel territorio comunale.

3) Sono esenti da qualsiasi diritto comunale i trasporti di salme di militari eseguiti dalle amministrazioni militari con mezzi propri.

ART. 8 - Rimesse di carri funebri.

1) Le rimesse di carri funebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco, che terrà conto delle previsioni urbanistiche vigenti al momento della richiesta nonché dei seguenti criteri di massima:

a) la rimessa dovrà trovarsi in posizione tale che l'entrata e l'uscita dei carri funebri non sia di ostacolo alla circolazione veicolare o pedonale;

b) essa dovrà essere convenientemente distanziata o convenientemente separata da altri fabbricati e disporre di idonee attrezzature che consentano lo svolgimento delle operazioni di pulizia e disinfezione dei carri senza che vi possano assistere estranei, né creino emissioni di rumori, acque, fumi o altre esalazioni;

c) dispongano di adeguate attrezzature per lo smaltimento di prodotti di pulizia e disinfezione;

d) lo smaltimento dei prodotti e residui delle operazioni di pulizia e disinfezione avvenga nel rispetto della normativa concernente la tutela ambientale.

ART. 9 - Orario dei trasporti funebri

1) Il Sindaco determina con propria ordinanza gli orari di effettuazione dei trasporti funebri.

2) Di norma, i servizi di trasporto funebre non vengono effettuati nei giorni di domenica o negli altri giorni festivi. Il Sindaco potrà consentire deroghe.

3) Per esigenze eccezionali di igiene pubblica, il Coordinatore Sanitario può proporre al Sindaco di disporre che i servizi di trasporto funebre, o alcuni di essi, siano effettuati in ore notturne.

4) Per motivi di Ordine pubblico, dietro disposizione della Amministrazione Comunale, il Sindaco autorizza il trasporto anche in ore notturne.

ART. 10 - Modalità dei trasporti.

1) I servizi di trasporto funebre devono essere eseguiti con idonei carri funebri chiusi nel rispetto di quanto disposto dall'art. 20 del DPR 285 del 10/9/1990.

2) Il carro funebre dovrà trovarsi sul luogo di partenza del trasporto funebre almeno 10 minuti prima dell'orario fissato per la partenza.

3) In casi particolari ed eccezionali, a richiesta dei familiari, il Sindaco può autorizzare che il trasporto funebre venga effettuato, per l'intero percorso o per parte di esso, a piedi, recando il feretro a spalle. In tali casi dovrà essere assicurato che il trasporto funebre venga effettuato in condizioni tali da evitare ogni danneggiamento al feretro e l'incolumità delle persone che lo trasportano o seguono il corteo.

4) Nel caso di cui al precedente comma, i richiedenti dovranno formalmente esonerare il Comune da ogni responsabilità civile e penale conseguente al trasporto medesimo.

COMUNE DI CASTELLIRI

PROVINCIA DI FROSINONE

ART. 11 - Percorsi di trasporti funebri.

Il Sindaco determina i percorsi dei trasporti funebri con propria ordinanza, anche separata, ove necessario da quella di cui all'art. 9, 10 comma.

ART. 12 Luogo e modalità di sosta per i cadaveri in transito

1) Nella effettuazione dei servizi di trasporto funebre possono essere consentite soste intermedie, per la durata strettamente necessaria, per prestare al defunto le onoranze funebri, nel rispetto della volontà del defunto o dei familiari.

2) In caso di cadaveri in transito, può essere consentita la sosta di feretri, a richiesta dei familiari o dell'incaricato del trasporto, per il tempo necessario a quanto ha indotto alla sosta e, in ogni caso per un periodo non superiore a 24 ore.

3) In tali casi, il feretro viene depositato nella cella mortuaria.

ART. 13 - Trasporti particolari.

1) Quando la salma non sia nella propria abitazione (deposito di osservazione, obitorio, ospedali, o istituti o altrove), il Sindaco, a richiesta dei familiari, con proprio provvedimento può autorizzare che il funerale abbia inizio dall'abitazione, dove la salma verrà trasferita, in forma privata, prima dell'orario richiesto per il servizio di trasporto funebre.

2) I trasporti in forma privata avranno comunque luogo nel rispetto degli orari stabiliti per i normali trasporti funebri.

COMUNE DI CASTELLIRI

PROVINCIA DI FROSINONE

TITOLO IV

CIMITERI - SERVIZI - COSTRUZIONE

ART. 14 - Servizio di custodia.

1) Il Sindaco determina con propria ordinanza l'orario di apertura al pubblico dei Cimiteri.

2) Il servizio di custodia dei cimiteri è assicurato con personale comunale.

3) Il custode svolge le incombenze attribuitegli dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e dal presente Regolamento.

4) Il responsabile del servizio di custodia è individuato con il Regolamento di cui all'art.51 della legge 8 giugno 1990, n.142.

ART. 15 Piano regolatore cimiteriale - Individuazione dei reparti

1) Nei cimiteri sono delimitati i seguenti reparti:

- a) campi di inumazione;
- b) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
- c) tumulazioni individuali (loculi);
- d) tumulazioni per famiglie o collettività (tombe di famiglia);
- e) cellette ossario;
- f) cellette cinerarie;
- g) ossario comune;
- h) cinerario comune;

2) La delimitazione dei reparti e delle sepolture previste in essi deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

3) Il piano regolatore cimiteriale, individua altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione.

ART. 16 - Campi ad inumazione.

1) Nei campi ad inumazione, a richiesta dei familiari, può essere autorizzata dal Comune la installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e di altezza non superiore a cm. 10 dal piano di campagna.

2) L'installazione dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, nonché le spese per la rimozione al momento dell'esumazione fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

3) In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenutivi il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui all'art. 63 e 99 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.


ART. 17 - Sepolture private.

1) Le sepolture private possono consistere:

a) nell'uso temporaneo di sepolture individuali in campi per fosse ad inumazione, della durata di 20 anni dalla data della sepoltura, o per il tempo necessario di cui al successivo art. 20;

b) nell'uso temporaneo di sepolture in campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione, della durata di 40 anni dalla data della concessione;

c) nell'uso temporaneo di tumulazioni individuali (loculi) per la durata di 60 anni dalla data della concessione o, se precedente, dalla data della tumulazione;



COMUNE DI CASTELLIRI

PROVINCIA DI FROSINONE

d) nell'uso temporaneo di tumulazioni per famiglie o collettività (tombe di famiglia) per la durata di 60 anni dalla data della concessione;

e) nell'uso temporaneo di cellette ossario per la raccolta, in apposite cassette ossario, dei resti mortali provenienti da esumazioni od estumulazioni ordinarie per la durata di 30 anni dalla data di concessione o, se precedente, dalla data di utilizzo;

f) nell'uso temporaneo di cellette ossario per la conservazione di urne cinerarie per la durata di 30 anni dalla data di concessione o, se precedente, dalla data di utilizzo;

g) nell'uso a tempo indeterminato delle concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, a condizione che tale regime risulti dall'atto di concessione.

2) Le concessioni di cui al precedente comma, escluse quelle di cui alla lettera g), possono essere rinnovate a richiesta dei concessionari o loro discendenti diretti, per la durata pari a quella iniziale. Il rinnovo costituisce facoltà attribuita ai concessionari e, parimenti, costituisce facoltà discrezionale del Comune acconsentirle, previo pagamento della tariffa per il rinnovo in vigore al momento della scadenza;

3) In particolare:

a. le concessioni di cui alle lettere a), e), f) possono essere rinnovate per una sola volta;

b. le concessioni di cui alla lettera a) non possono essere utilizzate negli ultimi 10 anni della concessione rinnovata;

c. le concessioni di cui alla lettera a) non possono essere utilizzate negli ultimi 10 anni della prima concessione, se non previo rinnovo, ferma restando la continuità della concessione.

Tutte le spese di manutenzione delle sepolture di cui al 1° comma, lettera c), e), f) sono a carico del concessionario secondo le tariffe annuali di cui all'allegato A che andrà a stabilire il C.C. Per tutte le altre categorie di sepoltura le spese di manutenzione sono a cura e a carico dei concessionari.

ART. 18 - Tumulazioni provvisorie

1) In via del tutto eccezionale e per una durata limitata, il Sindaco può autorizzare la tumulazione provvisoria di feretri, cassette ossario od urna cinerarie, in appositi loculi aventi le caratteristiche di cui all'art. 76 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nei seguenti casi:

a) qualora siano destinati ad essere tumulati in sepoltura

b) si tratti di feretri estumulati temporaneamente per eseguire lavori di manutenzione, riparazione o ricostruzione di opere.

2) Il deposito provvisorio non può superare la durata di 12 mesi, prorogabile una sola volta, salvo il caso di cui alla lettera A.

3) Il deposito provvisorio è soggetto alla corresponsione della tariffa cauzionale e di canone di utilizzo, nonché di quelle per le operazioni di estumulazione e sistemazione definitiva.

4) Il canone di utilizzo è calcolato in semestri con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno dell'effettiva estumulazione. Le frazioni di semestre sono calcolate come semestre intero.

5) La cauzione viene assunta quale acconto sulla tariffa della concessione definitiva, salvo che il deposito non abbia provocato danni o non sia stato versato il canone di utilizzo, nel qual caso viene incamerata, salvo il recupero delle somme eccedenti.

6) Qualora alla scadenza del periodo di cui al 2° comma, non venga provveduto alla definitiva sistemazione del feretro, il Sindaco provvederà d'ufficio, previa diffida agli interessati e con propria ordinanza, all'estumulazione del feretro e al suo collocamento in campo ad inumazione ordinando altresì di incamerare la cauzione, detratte le spese per l'estumulazione, per gli eventuali

COMUNE DI CASTELLIRI

PROVINCIA DI FROSINONE

canoni non corrisposti e per la messa in pristino della tumulazione utilizzata, salvo il recupero delle somme eccedenti.

ART. 19 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione.

1) L'autorizzazione di cui all'art. 79, 1° comma, del D.P.R. 285 /90 è rilasciata a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate.

2) Le modalità operative nel caso che la manifestazione di volontà alla cremazione sia espressa dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo o, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi sono determinate dal Sindaco



COMUNE DI CASTELLIRI

PROVINCIA DI FROSINONE

TITOLO V

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ART. 20 - Esumazioni ed estumulazioni ordinarie

1) Sono esumazioni ordinarie quelle eseguite alla scadenza del decennio dalla inumazione, a condizione che sia completato il processo di mineralizzazione dei cadaveri. In tal caso, sono esumazioni ordinarie quelle relative a cadaveri per i quali il processo di mineralizzazione è già completato, anche se il periodo di inumazione ecceda i 10 anni.

2) Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite alla scadenza della concessione o, nel caso di concessioni di durata superiore a 25 anni, dopo questo periodo e, comunque, indipendentemente dal periodo decorso, ove risulti completato il processo di mineralizzazione dei cadaveri.

3) Il Sindaco regola le esumazioni ed estumulazioni ordinarie con proprio provvedimento.

4) E' ammessa, a richiesta, la presenza di familiari al momento dell'esecuzione delle operazioni di esumazione ordinaria e di estumulazione.

ART. 21 - Esumazioni ed estumulazioni straordinarie

1) Sono esumazioni ed estumulazioni straordinarie quelle non indicate all'articolo precedente.

2) Le esumazioni straordinarie sono autorizzate nei casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria oppure su autorizzazione del Sindaco, a richiesta del coniuge o del parente più prossimo o, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, di tutti gli stessi, nel caso di cui all'art. 83, 11 comma, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, solo qualora concorrano gravi motivi debitamente comprovati. In ogni caso tale autorizzazione ha carattere eccezionale.

3) Le estumulazioni straordinarie possono essere autorizzate, a richiesta dei familiari di cui al comma precedente, alle condizioni indicate all'art. 88 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

4) Le esumazione ed estumulazioni ordinarie e straordinarie sono soggette ad apposita tariffa ogni qualvolta siano richieste dai familiari o sia prevista la conservazione dei resti mortali in sepolture private o, comunque, una destinazione diversa dal collocamento in ossario comune.


5) Nel caso di esumazione straordinarie è vietata la presenza di familiari o di altre persone diverse dal personale comunale o da quelle tenutevi in ragione del proprio ufficio, salve le diverse disposizioni che l'autorità Giudiziaria ritenga di impartire.

ART. 22 - Oggetti da recuperare

1) Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si rinvenano oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile del servizio di custodia, al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

2) Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio Servizi Cimiteriali.

3) Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Comune, che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi.



COMUNE DI CASTELLIRI

PROVINCIA DI FROSINONE

Qualora non venissero reclamati, decorso il termine potranno essere liberamente alienati e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

ART- 23 - Disponibilità dei materiali

1) I materiali e le opere installate sulle sepolture ordinarie e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, restano di proprietà della famiglia, dei concessionari o loro aventi causa, che sono tenuti a rimuoverli entro 2 mesi.

2) Decorso questo termine senza che sia stato provveduto, il Sindaco provvede a diffidarli, anche a mezzo di pubbliche affissioni, a provvedere alla rimozione entro e non oltre il termine di 10 giorni.

3) Qualora i soggetti tenuti non provvedano entro il termine di cui al comma precedente, i materiali e le opere restano disponibili al Comune che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei Cimiteri o altrimenti, con piena facoltà di alienarli con il metodo dell'asta pubblica

4) Il ricavato delle alienazioni potrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

5) Il Sindaco può autorizzare, a richiesta, gli aventi diritto a reimpiegare i materiali e le opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro -il 60 grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

6) Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o in altro luogo idoneo, salva la potestà degli aventi diritto di reclamarli entro il termine di cui al 2° comma.

ART. 24 - Tipi di sepolture

1) Nel cimitero comunale esistono i seguenti tipi di sepoltura:

a) sepoltura gratuita nei campi di inumazione

b) sepoltura' privata a pagamento mediante concessione del diritto d'uso tempo determinato di:

1) Cappelle costruite direttamente dall'Amministrazione Comunale e dai privati sul terreno dato in concessione

2) Loculi per tumulazione individuale, costruiti dal comune in colombari o cantera

3) Cellette-ossario pure costruite dal comune in colombari per la tumulazione di ossa e resti

4) Aree per la costruzione di sepoltura con ipogei, a sarcofago, edicole funerarie.

ART. 25 - Concessioni private

1) La sepoltura privata è una concessione amministrativa. Per essa il comune concede al privato l'uso, per un determinato periodo di tempo, di opere sepolcrali costruite dal comune stesso, oppure di aree destinate alla costruzione di sepoltura.

2) Nelle aree avute in concessione i privati possono impiantare, in luogo delle sepolture a sistema di tumulazione, campi di inumazione per famiglie o collettività purché tali campi siano dotati di un adeguato ossario.

ART. 26 - Durata delle concessioni

1) Le concessioni di cui agli art. precedenti sono a tempo determinato e della seguente data:

a) concessioni di loculi costruiti dal comune per sepoltura individuali per anni 60



COMUNE DI CASTELLIRI

PROVINCIA DI FROSINONE

b) concessione di cellette-ossario costruite dal comune per tumulazione di ossa e resti per anni 30

c) concessione di aree per costruzione di sepoltura con edicole funerarie per anni 30

d) concessione di aree per costruzione di sepoltura con edicola funeraria o sarcofago per anni 30

e) concessione di aree privilegiate per costruzione di tombe monumentali o cappelle familiari per anni 60

2) Le concessioni sono rinnovabili, a domanda degli aventi diritto, per un uguale periodo.

3) La destinazione, delimitazione o zonizzazione delle aree sepolcrali sono stabilite con provvedimento del consiglio comunale in sede del piano regolatore dei cimiteri.

4) Le concessioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento restano in vigore fino alla loro naturale scadenza.

ART. 27 - Canone per i concessionari

I concessionari sono tenuti al pagamento del canone corrispettivo che sarà stabilito ed aggiornato con deliberazione del consiglio comunale.

ART. 28 - Proprietà per concessioni di sepolture

1) Per le concessioni di sepolture costruite dal comune si osservano le seguenti priorità:

a) tumulazione di salma

b) traslazione di salma tumulata in via provvisoria in loculo assegnato ad altri

c) traslazione di salma a richiesta dei concessionari per tumulazione futura

2) deve comunque essere assicurata la disponibilità di un congruo numero di loculi per le richieste di cui al punto a).

ART. 29 - Limiti alle concessioni

1) Nelle costruzioni a colombario per file sovrapposte non possono essere concessi più di due loculi nella stessa fila orizzontale.

2) Non è ammessa la concessione di oltre quattro loculi allo stesso richiedente."

COMUNE DI CASTELLIRI

PROVINCIA DI FROSINONE

TITOLO VI SEPOLTURE PRIVATE

ART. 30 - Sepolture private

1) La sepoltura privata consiste nel diritto d'uso delle sepolture indicate all'art. 15, 1° comma, lettere b), c), d), e), f), g).

2) Il diritto d'uso consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto a regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

3) Ogni concessione di diritto d'uso su aree o manufatti deve risultare da apposito atto di concessione redatto nella forma dell'atto pubblico o per scrittura privata da registrare solo in caso d'uso, contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.

4) In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione, la sua durata, la persona o le persone o, nel caso di Enti e collettività, degli organi del concessionario,
- le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione,
- l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso,
- la prova dell'avventura corresponsione della tariffa prevista,
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione.

5) Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile per atti "inter vivos", né per disposizione testamentaria. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

6) E' ammessa in ogni momento la retrocessione a favore del Comune.

7) Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

8) Le concessioni possono essere soggette a revoca e a sospensione di efficacia per esigenze di pubblico interesse o a decadenza in caso di inadempienza da parte dei concessionari nelle forme e con le modalità del presente Regolamento.

ART. 31 - Concessionari

1) Concessionario è la persona fisica che ha stipulato l'atto di concessione, salvo che si tratti di collettività, Enti od istituzioni per i quali il concessionario è individuato nella persona che ne ha la rappresentanza oppure se l'atto di concessione sia stato stipulato da un procuratore speciale, la cui qualità risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, allegata all'atto di concessione, e nella quale risulti determinata la persona in favore della quale è stipulato.

2) Nelle sepolture private concesse a persone fisiche, il diritto di sepoltura spetta al concessionario medesimo e alle persone della sua famiglia.

3) Per persone della famiglia del concessionario si intendono le persone indicate nell'art. 433 Codice Civile (il Coniuge, figli legittimi e legittimati, discendenti prossimi, genitori, ascendenti prossimi, generi e nuore, suocero o suocera, fratelli e sorelle), salva la facoltà del concessionario stesso di restringere od ampliare il diritto di sepoltura ad altre persone al momento della stipula dell'atto di concessione.

4) Nel caso di cui al comma precedente, l'individuazione dei soggetti per i quali il diritto di sepoltura è ristretto od ampliato deve essere esattamente indicata o ne devono essere precisati i criteri di individuazione.

COMUNE DI CASTELLIRI

PROVINCIA DI FROSINONE

5) Nelle sepolture private a tumulazione, a richiesta dei concessionari e dietro versamento dell'apposita tariffa da parte degli stessi, oltre alle persone del concessionario e della sua famiglia, può essere autorizzata la tumulazione di persone che siano state conviventi con il concessionario o con persone della sua famiglia, al momento del decesso o in qualsiasi momento antecedente al decesso, nonché di salme di persone che abbiano acquistato particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari.

6) Le particolari benemeritenze nei confronti del concessionario, di cui al comma precedente, devono risultare da dichiarazione resa, anche contestualmente alla richiesta, dal concessionario al momento della richiesta di autorizzazione alla tumulazione.

7) La richiesta del concessionario e ogni altra dichiarazione occorrente per la tumulazione di persone diverse dal concessionario e membri della sua famiglia sono autenticate da uno dei pubblici ufficiali indicati nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

ART. 32 - Concessioni a collettività, enti od istituzioni

1) Oltre a quanto previsto dall'articolo precedente, l'atto di concessione in favore di collettività, enti od istituzioni deve indicare il soggetto concessionario e le persone cui è riservato il diritto di sepoltura o i criteri per la loro precisa individuazione.

ART. 33 - Modalità per ottenere una concessione cimiteriale.

1) Le sepolture private sono subordinate ad atto di concessione amministrativa rilasciato - su domanda scritta e debitamente protocollata nonché nel rispetto del Piano Cimiteriale e delle disposizioni del presente Capo - dal Responsabile del Servizio e sottoscritto, per conoscenza ed adesione, dal richiedente o, se coniugi, dai richiedenti. Nella domanda dovranno essere dichiarati tutti i dati necessari od opportuni per l'applicazione delle norme che seguono. Nella concessione dovranno essere precisate gli estremi e l'importo del corrispettivo versato, la data di decorrenza e la data di scadenza della concessione e dovranno essere riportate le norme del presente regolamento che la riguardano.

2) Le concessioni debbono essere rilasciate a favore di persone viventi o di enti (per sepolture collettive).

3) Le concessioni di celle ossario possono aver luogo solo in favore di defunti già tumulati o inumati nello stesso Cimitero.

4) Nelle concessioni (collettive) a Enti, il diritto di sepoltura è riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e nell'atto di concessione. La concessione può aver luogo solo se l'Ente, al momento della domanda, abbia almeno una sede stabile in Castelliri.

5) Il/i concessionario/i, o il successivo familiare portatore della concessione cimiteriale, ove voglia assicurarsi di ricevere le eventuali "comunicazioni" previste dal presente regolamento, dovrà preoccuparsi di far annotare sulla concessione cimiteriale stessa ogni modifica e del suo portatore e della sua residenza.

ART. 34 - Vigilanza del Sindaco

1) Nessuna operazione può compiersi nella sepoltura privata se non sia intervenuta preventiva autorizzazione del Sindaco, a richiesta dal concessionario.

2) Il Sindaco esercita la vigilanza non solo ai fini della polizia mortuaria o del mantenimento in stato di decoro e sicurezza delle opere, ma anche in relazione all'esercizio del diritto d'uso e alla trasmissione dello stesso.

COMUNE DI CASTELLIRI

PROVINCIA DI FROSINONE

ART. 35 - Sepolture private ad inumazione

1) Le sepolture private ad inumazione vengono concesse, a domanda, esclusivamente al momento della sepoltura della persona cui sono destinate e sono assegnate per ordine progressivo. In nessun caso può essere concessa più di una sepoltura privata ad inumazione al momento della sepoltura di un'unica salma.

2) Le singole aree oggetto di concessione di sepoltura privata ad inumazione hanno le misure che saranno previste nel PRG del Cimitero.

3) Sulle aree in concessione può essere autorizzata, a richiesta, l'installazione di un copritomba della misura che sarà prevista dal PRG e comunque per una superficie coperta non superiore ai due terzi della superficie risultante al 21 comma. L'altezza dei manufatti installati non può superare i cm. 20 dal piano campagna.

4) Per quanto riguarda la conservazione in decoroso stato e la manutenzione delle installazioni effettuate, trova applicazione quanto previsto dall'art. 16, 21 e 31 comma.

5) Alla scadenza della concessione, il Comune rientra nella disponibilità dell'area e provvede alla liberazione dei resti mortali ed al loro collocamento in ossario comune sempreché il concessionario o suoi aventi causa, non richieda di rinnovare la concessione, ai sensi dell'art. 17, 2° e 3° comma.

ART. 36 - Diritto di sepoltura nelle sepolture private ad inumazione.

Hanno diritto di sepoltura nelle sepolture private ad inumazione le persone indicate nell'art. 25, 20, 30 e 41 comma, fino ad un massimo di 1 feretro e più cassette ossario.

ART. 37 - Sepolture private a tumulazione individuale (Loculi)

1) Le sepolture private a tumulazione individuale (loculi) consistono in sepoltura a tumulazione costruite dal Comune e possono essere sopraelevati o sotterranei, in relazione alle diverse tipologie costruttive adottate.

2) Alla scadenza della concessione, trova applicazione l'art. 26 comma 2.

3) Nel loculo può essere accolto un solo feretro, nonché eventuali cassette ossario, od esclusivamente cassette ossario ed urne cinerarie fino a capienza fisica del sepolcro.

4) Nella tariffa di concessione è compresa l'installazione di lapide in marmo o altro materiale idoneo, che è effettuata direttamente dal Comune.

5) Resta a carico del concessionario l'applicazione di scritte, fotografie, vaschette portafiori, lumi votivi od altri elementi decorativi, secondo quanto sarà previsto nel PRG cimiteriale.

6) E' consentita l'installazione di vaschette portafiori così come sarà previsto nel PRG cimiteriale, a condizione che l'Amministrazione comunale rimanga sollevata da ogni responsabilità civile e penale in conseguenza dell'installazione e manutenzione delle vaschette portafiori, come nell'apposizione di fiori, lumi votivi o altro. Detta clausola verrà espressamente riportata nell'atto di concessione.

7) Qualora siano installati gli elementi di cui al precedente comma, è fatto divieto di depositare portafiori o lumi votivi sul pavimento ai piedi delle lapidi. Quando gli stessi non siano installati, è consentita l'apposizione di portafiori sul pavimento ai piedi delle lapidi, di dimensioni massime così come sarà prevista nel PRG cimiteriale.

8) Il Comune si riserva la facoltà di determinare tipologie uniformi per le vaschette portafiori o per i lumi votivi, come pure la fornitura e l'installazione dei suddetti elementi o l'impianto di apposito servizio di illuminazione votiva.

9) Le determinazioni di cui al comma precedente spettano alla Giunta Comunale.

COMUNE DI CASTELLIRI

PROVINCIA DI FROSINONE

10) Il Sindaco, con propria ordinanza, può inibire che nel Cimitero per determinate tipologie di tumulazioni vengano installate vaschette portafiori o lumi votivi, quando, per la particolarità delle soluzioni costruttive adottate, vi siano elementi per ritenere che ciò costituisca pericolo per il pubblico, per le cose o per il personale del Cimitero.

ART.38 - Tombe di famiglia

1) La concessione di tombe di famiglia può avere per oggetto:

a) l'assegnazione di aree per la costruzione di sepoltura private a tumulazione, nel rispetto del piano regolatore cimiteriale;

b) l'assegnazione di tumulazioni costruite dal Comune.

2) del primo caso, la concessione è subordinata alla concessione edilizia per il progetto della costruzione che si intende edificare e al deposito infruttifero di una cauzione pari al 10% del valore della costruzione;

3) I lavori dovranno essere completati entro 2 mesi salvo proroga di ulteriori due mesi per validi motivi dall'atto di concessione, pena la revoca della concessione senza che il concessionario, o suoi aventi causa, abbiano titolo a richiedere le somme versate per la concessione.

4) Eventuali danni alla proprietà comunale o privata fanno interamente carico al concessionario, che ne risponde in solido con il costruttore e con il Direttore dei Lavori.

5) La sepoltura non potrà essere utilizzata se non sia intervenuto l'atto di collaudo da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, le cui spese gravano sul concessionario; eseguito l'atto di collaudo si procede allo svincolo della cauzione.

6) Nel secondo caso, il comune non provvede a decorazioni, né alla posa di lapidi, il cui onere spetta ai concessionari, nel rispetto degli spazi loro assegnati sulla base del progetto di costruzione e previa approvazione del progetto.

7) Nel caso più concessionari intendano installare un'unica lapide, per motivi estetici o altro, il progetto di installazione della lapide deve essere sottoscritto da tutti i concessionari interessati.

8) Il collocamento della lapide dovrà avvenire entro un anno dalla concessione, e, comunque, entro 3 mesi dalla sua autorizzazione.

ART. 39 - Cellette ossario

1) Le cellette ossario sono destinate alla raccolta delle cassette ossario che siano richieste in occasione di esumazioni od estumulazioni ordinarie.

2) La raccolta e conservazione dei resti mortali a seguito di esumazione e di estumulazione cinerarie è autorizzata solo alla condizione che le cassette ossario trovino sistemazione in altra sepoltura privata già concessa o in celletta ossario. In tutti gli altri casi, i resti mortali sono collocati nell'ossario comune.

ART. 40 - Cellette cinerarie

1) Le cellette cinerarie sono destinate ad accogliere le urne cinerarie, qualora il defunto non abbia espresso la volontà della dispersione delle ceneri nel cinerario comune.

2) A questo fine possono essere utilizzate anche cellette ossario, che possono essere utilizzate fino a capienza fisica.

ART. 40 Bis Tipologie edilizie -

1) La tipologia edilizia delle nuove costruzioni e/o nuovi ornamenti, riferiti a tutti i manufatti da realizzare nel Cimitero e di cui agli Artt. 35 - 37 - 38 - 39 - 40 - deve adeguarsi alla tipologia già esistente nello stesso Cimitero alla data di approvazione del presente Regolamento.

COMUNE DI CASTELLIRI

PROVINCIA DI FROSINONE

ART. 41 - Sepolture private - Esercizio dei diritti d'uso

1) Nelle sepolture private l'esercizio del diritto d'uso spetta al concessionario ai sensi del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e del presente Regolamento.

2) In particolare, nessun atto inerente al seppellimento o ad esumazioni ed estumulazioni è permesso ogni qual volta sorga un legittimo dubbio sul diritto del richiedente, oppure quando sia fatta opposizione da parte degli aventi diritto.

3) Il richiedente deve provare il proprio diritto, con l'atto di concessione, o rimuovere l'opposizione.

4) Qualora il richiedente sia soggetto avente diritto, si presume la sua legittimazione ad agire anche in nome e per conto degli altri.

5) Le eventuali controversie tra più aventi diritto vanno risolte direttamente tra i medesimi avanti all'Autorità Giudiziaria, restando il Comune estraneo ad ogni questione inerente i rapporti intercorrenti tra gli stessi.

ART. 42 - Divisione e rinuncia

1) Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.

2) La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'art. 20 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.

3) Nelle stesse forme e modalità, uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale o personale per sé e per i propri aventi causa del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.

4) Tali richieste sono recepite con provvedimento di presa d'atto del Sindaco.


5) La divisione e l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

6) Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione, cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

ART. 43 - Morte del concessionario.

1) In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 25, 20, 30 e 40 comma sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio Servizi Cimiteriali entro 2 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

2) L'aggiornamento dell'intestazione della concessione effettuato, con provvedimento del sindaco, esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 25, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della Concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.



COMUNE DI CASTELLIRI

PROVINCIA DI FROSINONE

3) Trascorso tale termine senza che sia stato provveduto alla richiesta di variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza con le procedure di cui all'art. 41.

4) La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 25, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari.

5) Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 25 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di revoca della concessione con le procedure di cui all'art. 41.

6) La concessione revocata, una volta liberata dalle salme e dai resti mortali ed eseguite le eventuali opere di messa in pristino, può essere oggetto di assegnazione a terzi.

ART. 44 - Sepulture private - Scadenza

1) L'Ufficio Servizi Cimiteriali provvederà a segnalare al concessionario, o ai suoi aventi causa, la scadenza della concessione di sepoltura privata, che potrà essere rinnovata solo dopo la sua scadenza, con la sola condizione di cui all'art. 17 comma, lettera)

2) Il rinnovo è ammesso nei confronti delle persone individuate nell'art. 25.

3) Qualora il concessionario, o suoi aventi causa, non fosse reperibile, eseguite le ricerche del caso, la segnalazione potrà effettuarsi mediante pubbliche affissioni da eseguirsi in qualsiasi periodo e, di preferenza per quanto possibile, nel periodo concomitante alla Commemorazione dei Defunti.

4) Le pubbliche affissioni hanno luogo all'albo pretorio del Comune e mediante deposito tra gli atti a disposizione del pubblico di cui all'art. 4.

5) I termini eventualmente connessi con le suddette pubbliche affissioni sono calcolati rispetto alle pubblicazioni eseguite all'albo pretorio del Comune.

ART. 45 - Manutenzione delle sepolture private

1) La manutenzione delle sepolture private di cui all'art. 17 - lett. g - e, art. 32 - comma 1 lett. a - b, spetta al concessionari. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

2) Nelle sepolture private costruite dal Comune (esclusivamente loculi) in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti e i concessionari sono tenuti a corrispondere annualmente l'apposito canone previsto nella tariffa, in ragione del numero dei posti in concessione.

3) Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:

- le parti decorative costruite o installate dai concessionari,
- gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari,
- l'ordinaria pulizia,

gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

4) Qualora il concessionario non provveda per 1 anni al pagamento del canone, il comune provvede alla dichiarazione di revoca con le procedure di cui all'art. 41.

Art. 46 - Affrancazione dal canone di manutenzione

Il Consiglio Comunale può consentire che per le concessioni soggette al canone di manutenzione di cui all'articolo precedente, o per alcune di esse, sia ammessa la possibilità di

COMUNE DI CASTELLIRI

PROVINCIA DI FROSINONE

richiedere l'affrancazione dal canone medesimo per tutta la durata della concessione con modalità da stabilirsi col provvedimento medesimo.

Art. 47 - Decadenza e revoca delle sepolture private

1) Il Comune ha la facoltà di dichiarare in ogni momento la revoca delle concessioni di sepolture private per motivi di funzionalità, di decoro, per violazioni del presente Regolamento o per gravi mancanze o comportamenti, anche rivolti a terzi, che ledano il diritto del pubblico o di altri concessionari a fruire del Cimitero o delle concessioni loro assegnate.

2) La dichiarazione di revoca di cui al precedente comma è deliberata dalla Giunta Comunale ed è pronunciata con atto del Sindaco.

3) Ogni qualvolta si renda necessario provvedere a dichiarazioni di decadenza o di revoca nei casi previsti dal presente Regolamento, il Sindaco provvede a notificare agli interessati l'avvio del relativo procedimento, diffidandoli a provvedere entro il termine di 15 giorni.

4) Copia della diffida è affissa all'albo pretorio del Comune e depositata tra gli atti a disposizione del pubblico nel Cimitero.

5) Decorso il termine suddetto senza che sia stato provveduto, oppure, in caso di irreperibilità degli interessati, decorsi 30 ' giorni dall'ultimo giorno della pubblicazione della diffida, la dichiarazione di decadenza o di revoca è pronunciata con atto del Sindaco, salvo il caso di cui al 10 e 21 comma.

6) La copia della dichiarazione di decadenza o di revoca è conservata tra gli atti a disposizione del pubblico nel Cimitero per 3 anni; l'originale di essa, corredato delle ricerche esperite e degli atti, è conservato nel fascicolo della sepoltura privata di che trattasi.

7) Trova piena applicazione la Legge 7 Agosto 1990, n. 241.

Art. 48 - Fascicoli per le sepolture private

1) Per ogni sepoltura privata è formato un fascicolo nel quale sono registrati e raccolti tutti gli atti che le si riferiscono.

2) Ad ogni sepoltura privata corrisponde una scheda nella quale sono sinteticamente indicati la natura della concessione, il concessionario, le persone sepolte e gli altri elementi che siano ritenuti utili.

3) Per le sepolture private ad inumazione individuale può essere conservata la sola scheda.

4) Le schede non sono necessarie qualora si adotti un sistema informatizzato di tenuta delle registrazioni cimiteriali.

5) I registri previsti dall'art. 5 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 possono essere tenuti con i sistemi di cui al comma precedente. In tal caso, saranno formati annualmente tabulati, in duplice copia, e la vidimazione del Sindaco andrà apposta su di essi.

Art. 49 - Concessioni perpetue

Le sepolture private concesse a tempo indeterminato (perpetue) anteriormente all'entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n.803, conservano tale caratteristica se stabilità dai relativi atti di concessione.

Art. 50 - Retrocessione di sepoltura privata

1) La rinuncia deve avvenire per trasferimento della salma in altra sepoltura o per altre cause che devono essere valutate ed accettate dall'Amministrazione comunale.

COMUNE DI CASTELLIRI

PROVINCIA DI FROSINONE

2) Nel caso di aree inedificate o di loculi o cellette-ossario non utilizzate la retrocessione al comune avverrà alle seguenti condizioni:

a) per rinnovo a concessioni temporanee, rimborso pari al 20% del corrispettivo pagato nel caso in cui il periodo di concessione sia stato utilizzato in misura non superiore al 50%, in caso di superamento del periodo di utilizzo del 50% dell'intero periodo di concessione non si procederà a rimborso alcuno.

b) per rinuncia a concessioni perpetue di aree non edificate, rimborso pari al 50% del corrispettivo pagato.



COMUNE DI CASTELLIRI

PROVINCIA DI FROSINONE

TITOLO VII

ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 51 - Divieti

1) Nei cimiteri è vietato ogni atto o comportamento imverente o incompatibile con la sacralità del luogo e la sua destinazione. In particolare, è vietato:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, usare strumenti di diffusione sonora,
 - b) introdurre oggetti strani o indecorosi, oggetti votivi,
 - c) sostare con automezzi lungo i percorsi utilizzabili dai carri funebri durante le cerimonie funebri
 - d) abbandonare fiori o rifiuti al di fuori degli appositi contenitori,
 - e) asportare dal Cimitero oggetti senza autorizzazione del responsabile del servizio di custodia,
 - f) calpestare le aiuole e le sepolture, sedere sulle sepolture o scrivere su di esse, camminare al di fuori dei viali,
 - g) disturbare i visitatori, in qualsiasi modo e soprattutto con l'offerta di servizi od oggetti,
 - h) distribuire i volantini, indirizzi, raccogliere petizioni, attuare azioni di pubblicità a favore di ditte private aventi scopo di lucro,
 - i) fotografare i cortei funebri o opere cimiteriali se non con il consenso del Comune e degli interessati,
 - l) eseguire lavori sulle sepolture senza autorizzazione del Comune,
 - m) chiedere l'elemosina, fare questue o raccolte di fondi, salvo non sia intervenuta l'autorizzazione scritta del Sindaco,
 - n) assistere alle esumazioni od estumulazioni di salme di persone estranee o nei casi in cui ciò sia altrimenti vietato,
 - o) riprodurre sui monumenti ed oggetti funebri o votivi di qualsiasi dimensioni, il nome della ditta esecutrice o fornitrice. Eventuali elementi identificativi che vanno tempestivamente rimossi,
 - p) svolgere cortei o simili salvo che per le annuali celebrazioni in occasione della ricorrenza della commemorazione dei defunti o previa autorizzazione del Sindaco,
 - q) coltivare piante o altre essenze vegetali, anche se a decoro delle sepolture, senza autorizzazione del Sindaco, che la può concedere solo ove le essenze vegetali che si intendono mettere a dimora presentino caratteristiche di lieve radicazione,
 - r) entrare o introdurre nel cimitero biciclette, ciclomotori, motociclette, motocarri, automezzi, autocarri o altri mezzi o veicoli, salvo che in ragione di lavori da eseguirsi nel cimitero e l'uso di tali mezzi, ivi compresi gli elementi identificativi (targa, , ecc.) risulti dall'autorizzazione.
- Tale divieto non si applica ai mezzi comunali

Art. 52 Normativa di riferimento

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si richiamano tutte le disposizioni legislative in vigore nello specifico settore ed in particolare il D.P.R. 285/90. Tutte le norme in vigore contrastanti con il presente regolamento nella materia si intendono revocate all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento.

